

Giurisprudenza Sportiva Italiana in Materia di Safeguarding

Con la [decisione n. 92/2025](#), la Corte Federale della FIGC a Sezioni Unite ha affrontato per la prima volta dopo l'obbligo da parte delle Federazioni Sportive di adottare codici di condotta e modelli organizzativi e di controllo in materia di safeguarding, un grave caso di abuso psicologico e comportamenti discriminatori ai danni di atleti Under 15. Nella fattispecie l'allenatore enunciava frasi denigratorie e offensive contro i suoi giovani atleti, del tipo *“ti prendo a calci nel culo”* e *“tanto non ce la fai a correre con ‘sto culone”*.

I giudici federali hanno riconosciuto la responsabilità non solo dell'allenatore autore delle condotte, ma anche della società sportiva e del suo presidente. La Corte ha ribadito che l'abuso psicologico si configura attraverso atteggiamenti di denigrazione, isolamento e sopraffazione, lesivi della dignità e dell'autostima dei giovani atleti. È stato inoltre ritenuto discriminatorio il trattamento differenziato tra titolari e riserve, basato su criteri inerenti alle prestazioni sportive e alle capacità atletiche, ovvero inerenti a convinzioni personali o orientamento sessuale.

La pronuncia ha anche chiarito che simili condotte non possono essere giustificate come “goliardia sportiva” e che il diritto alla salute e al benessere psicologico dei minori prevale sempre sull'interesse al risultato sportivo. In questo contesto, l'omessa reazione del presidente della società, nonostante segnalazioni pregresse, è stata ritenuta una violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

La società sportiva è stata considerata responsabile oggettivamente per non aver concretamente attuato la propria politica di safeguarding, che, pur formalmente adottata, è rimasta, è il caso di dirlo, “lettera morta”.

Infatti, la decisione sottolinea come la sola adozione della documentazione in materia di safeguarding non sia sufficiente: è necessario che misure e protocolli siano effettivamente implementati e accompagnati da formazione continua per dirigenti, allenatori e collaboratori. Solo la prova di un'applicazione concreta può costituire una possibile scriminante in caso di violazioni.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Appello ha confermato le sentenze emanate dal Tribunale Nazionale Federale in Primo grado, condannando i soggetti deferiti a sei mesi di inibizione e a 9 mesi di squalifica a decorrere dal prossimo tesseramento mentre la società è stata condannata a pagare un'ammenda di 3.000 euro

Indicazioni operative per le società sportive: come attuare concretamente il safeguarding

La sentenza FIGC n. 92/2025 evidenzia che la responsabilità della società sportiva non deriva solo dalle condotte individuali dei propri tesserati, ma anche – e soprattutto – dalla mancata attuazione concreta delle misure di prevenzione.

Nulla putroppo dice la sentenza sulle conseguenze per il Responsabile contro gli abusi che, nel caso di specie, si è limitato solo a far adottare il codice di condotta e il modello organizzativo e di condotta, anche se il caso era già all'attenzione della Procura Federale.

Per evitare situazioni simili e garantire un ambiente sicuro e inclusivo per tutti gli atleti, le società dovrebbero:

1. **Dare attuazione concreta alle Policy Safeguarding:** assicurarsi che i documenti adottati (codice di condotta, modello organizzativo, policy safeguarding) siano conosciuti e rispettati da tutti i membri della società.
2. **Formare dirigenti, allenatori e collaboratori:** organizzare regolarmente sessioni formative obbligatorie in materia di prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, con focus su casi concreti e comportamenti da evitare.
3. **Informare sulla conseguenze sportive** e, nei casi più gravi anche penali, dei propri atti.
4. **Stabilire procedure chiare di segnalazione:** dotarsi di meccanismi riservati e facilmente accessibili per la raccolta di segnalazioni da parte di atleti, genitori e membri dello staff, garantendo ascolto e protezione.
5. **Reagire tempestivamente alle segnalazioni:** ogni segnalazione deve essere presa sul serio e valutata rapidamente dal direttivo, che deve agire in modo proporzionato e documentato per interrompere eventuali situazioni di rischio.
6. **Monitorare il clima dell'ambiente sportivo:** coinvolgere maggiormente Responsabile safeguarding per effettuare verifiche periodiche sul benessere degli atleti, anche tramite questionari anonimi o colloqui.
7. **Gestire in modo inclusivo l'attività sportiva:** evitare ogni forma di esclusione o classificazione rigida (es. titolari/riserve) che possa avere impatti negativi sul benessere psicologico e sull'autostima dei giovani.
8. **Predisporre misure preventive organizzative:** regolamentare l'accesso agli impianti sportivi, le modalità di trasferta, gli spazi condivisi (es. spogliatoi), garantendo sempre la supervisione di adulti o di atleti con più esperienza e formati.

Solo tramite l'applicazione sistematica e verificabile delle misure safeguarding, le società possono proteggere gli atleti, evitare violazioni disciplinari e tutelarsi da responsabilità dirette e oggettive.

Con [Comunicato Stampa n. 100/AA del 22 agosto 2025](#), la FIGC ha annunciato la conclusione di un procedimento disciplinare che ha coinvolto l'allenatore, i dirigenti e il responsabile safeguarding di una società di calcio, a seguito di gravi condotte tenute nella stagione 2024/2025.

In particolare, l'allenatore è stato accusato di aver ripetutamente rivolto espressioni offensive e umilianti ai propri giocatori, tra cui anche calciatori minorenni, sia durante gli allenamenti sia nelle gare ufficiali. In un episodio specifico, un giovane calciatore è stato pesantemente insultato in campo e all'intervallo, fino a decidere di abbandonare la squadra.

I dirigenti (presidente, vicepresidente e direttore sportivo) e il responsabile safeguarding sono stati ritenuti responsabili per non aver impedito questi comportamenti, pur essendone a conoscenza, e per non aver informato tempestivamente la Commissione Federale di Safeguarding, come previsto dai regolamenti FIGC. La società, di conseguenza, è stata chiamata a rispondere per responsabilità diretta e oggettiva.

Il procedimento si è chiuso con un accordo tra le parti, che ha portato all'applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica di 4 mesi per l'allenatore, periodi di inibizione da 2 aa 4 mesi per i dirigenti e il responsabile safeguarding, e un'ammenda di Euro 750,00 pecuniaria per la società.

